



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 26/03/2019

Del. Nr. 91

Oggetto: AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO PERSONALE.
WHISTLEBLOWING: APPROVAZIONE DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 18:45 nella Sede Municipale, in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GASTALDELLO ATTILIO	Sindaco	Presente
SARTORI FULVIO	Vice Sindaco	Presente
LERIN DEBORA	Assessore	Presente
MERONI MARIA LUGIA	Assessore	Presente
ZERMAN FABRIZIO	Assessore	Presente
SIMONATO MAURIZIO	Assessore	Presente

Presenti n. **6** Assenti n. **0**

Presiede il Sindaco Signor GASTALDELLO ATTILIO

Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n. 103

Oggetto: AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO PERSONALE. WHISTLEBLOWING: APPROVAZIONE DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE.

Premesso che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, veniva introdotto l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l’emersione dei fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *“whistleblowing”*;

- con detta disposizione è stata accordata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che effettuano segnalazioni di condotte illecite, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, specifiche forme di tutela della loro identità e di garanzie volte a preservarli da eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori conseguenti alla segnalazione;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 impone ad ogni Pubblica Amministrazione di:

- a) adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- b) prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni e codici sostitutivi dei dati identificativi del segnalante;
- c) prevedere modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto;

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha regolamentato nel dettaglio la materia, fornendo utili indicazioni operative circa la gestione amministrativa delle segnalazioni ed i requisiti minimi tecnici necessari per la gestione informatizzata delle segnalazioni nel rispetto dei principi generali di riservatezza del segnalante;

- il Comune di San Giovanni Lupatoto, già con atto del Segretario generale prot. n. 4481 del 02.02.2016, ha approvato una specifica disciplina organizzativa e procedurale relativa alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) nell’ambito dell’Ente, disciplina recepita annualmente all’interno del Piano anticorruzione;

- nel PTPCT 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 29.01.2019, oltre ad essere stata adottata una procedura di segnalazione degli illeciti (allegato b) al Piano, è stato previsto di acquisire e rendere operativo, entro i primi mesi del 2019, un software specifico per la gestione delle segnalazioni di illecito, ai fini dell’adeguamento alle linee ANAC in materia;

Considerato che:

- con legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, il legislatore ha introdotto, sostituendo anche il contenuto del citato art. 54-bis del D.Lgs.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

n. 165/2001, una regolamentazione più organica della materia;

- gli aspetti più rilevanti della riforma operata dal legislatore con la legge n. 179/2017 fanno riferimento a:

a) la tutela dell'identità del segnalante, che può essere rivelata solo suo previo consenso nell'ambito di un procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;

b) l'ampliamento dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni (inizialmente circoscritto ai soli dipendenti dell'Amministrazione interessata) e ora esteso anche ai dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ed ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune ha tempestivamente individuato, in collaborazione con l'ufficio informatica, una piattaforma attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale, per l'adeguamento dell'attuale sistema informatico di gestione delle segnalazioni ai contenuti e alle novità normative introdotte con la citata legge n. 179/2017;

Preso atto che la nuova piattaforma integra l'attuale sistema organizzativo di gestione delle segnalazioni di condotte illecite, recependo la nuova regolamentazione della materia introdotta dalla legge n. 179/2017;

Ritenuto, pertanto, di modificare la previgente disciplina organizzativa, procedurale ed informatica di gestione delle segnalazioni di c.d. "whistleblowing", a seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 179/2017, al fine di rendere la disciplina della materia ancora più coerente rispetto alle prescrizioni normative;

Richiamati:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190;

- la legge 60 novembre 2017, n. 179;

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Comune di San Giovanni Lupatoto;

SI PROPONE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare la disciplina organizzativa relativa alla segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblowing), di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT 2019-2021, allegata alla presente deliberazione.

3. Di dare atto che detta disciplina fa parte integrante del PTPCT 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 29.01.2019.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

4. Di demandare all'ufficio informatica, sotto la direzione del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la pubblicazione della disciplina procedurale e organizzativa ed informatizzata sulle apposite pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di San Giovanni Lupatoto.

5. Di incaricare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di dare adeguata diffusione della presente a tutti gli uffici del Comune di San Giovanni Lupatoto, oltre a consulenti e collaboratori dell'Ente, titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica dell'Ente, ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale.

6. Di designare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, la sig.ra Monica Giacomazzi, funzionario dell'ufficio personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario generale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Preso atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza di procedere, al fine di diffondere quanto prima la conoscenza della nuova procedura, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

PERSONALE UFFICIO PERSONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 26/03/2019

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE AFFARI GENERALI. UFFICIO PERSONALE.
WHISTLEBLOWING: APPROVAZIONE DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 26/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALESSANDRO DE PASCALI



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to GASTALDELLO ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
(Provincia di Verona)

**Whistleblowing: approvazione disciplina organizzativa e procedurale –
Integrazione al PTPCT 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 28 del 29.01.2019.**

Sommario

Premessa.....	3
1. Definizioni.....	4
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.....	4
3. I soggetti che possono fare le segnalazioni.....	4
4. La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto.....	4
5. La tutela dell'autore delle segnalazioni.....	5
6. Tutela dell'autore delle segnalazioni nelle società e negli enti controllati dal Comune di San Giovanni Lupatoto.....	6
7. Tutela dell'autore delle segnalazioni nelle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di San Giovanni Lupatoto.....	7
8. Aggiornamento.....	7
9. Integrazione PTPCT 2019-2021.....	7

Premessa

L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (c.d. "legge anticorruzione") ha inserito il nuovo articolo 54-bis al D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l'emersione di illeciti.

Detta disposizione è stata oggetto di riforma a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 179/2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Ai fini della disciplina del *whistleblowing*, per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La disciplina del *whistleblowing*, inoltre, si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Obiettivi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di:

-) rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del *whistleblowing*;
-) evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nel Comune di San Giovanni Lupatoto, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
-) garantire la massima riservatezza e la tutela dell'identità degli autori delle segnalazioni (c.d. *whistleblowers*), nonché la loro completa protezione degli autori delle segnalazioni da misure ritorsive o discriminatorie.

1. Definizioni

Si intende per:

- a) **whistleblowing**, la segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire efficacemente al riguardo;
- b) **whistleblower**, il soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;
- c) **tutela del whistleblower**, la garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

-) riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, sulla base di apposita piattaforma informatica di cui al paragrafo 4;
-) non può avvalersi dei componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati;
-) svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati, richiedendo, se necessario, chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
-) può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza o di eccessiva genericità che impedisce le verifiche, di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.
-) Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente dell'area alla quale è ascrivibile il fatto, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti.

3. I soggetti che possono fare le segnalazioni

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate, attraverso la piattaforma informatica di cui al paragrafo 4:

- a) dai dipendenti del Comune di San Giovanni Lupatoto assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- b) dai consulenti e dai collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti dal Comune di San Giovanni Lupatoto;
- c) dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche del Comune;
- d) dai lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione Comunale.

4. La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

La segnalazione deve essere presentata nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione. Essa avviene attraverso la compilazione di un modulo, disponibile attraverso un link di accesso per la presentazione delle segnalazioni in Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

La segnalazione è ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da questi gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzia un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. In altre parole, vengono considerate rilevanti le segnalazioni, effettuate in buona fede, al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, che riguardano comportamenti (anche omissivi), rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione il segnalante potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest'ultima individuate.

In via transitoria, viene mantenuta la modalità di trasmissione cartacea, già prevista nel PTPCT 2019-2021.

5. La tutela dell'autore delle segnalazioni

I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione e inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e al vigente regolamento comunale in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere

rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, comunicherà l'eventuale consenso del segnalante di cui sopra.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Gravano, in tal caso, sul Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di prevenzione della corruzione. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La tutela trova applicazione quando il comportamento del dipendente che segnala non integri l'ipotesi di reato di calunnia, o diffamazione, ovvero sia in buona fede. Non trova, invece, applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

6. Tutela dell'autore delle segnalazioni nelle società e negli enti controllati dal Comune di San Giovanni Lupatoto

Le società e gli altri enti controllati dal Comune di San Giovanni Lupatoto sono tenuti a prevedere all'interno dei propri modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, se adottati o, in alternativa, ai propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- a) uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), del citato art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Amministrazione Comunale promuove l'adozione da parte delle proprie società ed enti controllati, della piattaforma informatica di cui al paragrafo 4.

7. Tutela dell'autore delle segnalazioni nelle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di San Giovanni Lupatoto

La procedura di cui alla presente deve essere portata a conoscenza delle imprese che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune già negli atti di gara; successivamente, il contenuto della presente dovrà essere recepito nei patti di integrità che accedono al contratto di appalto.

8. Aggiornamento

La presente disciplina sarà suscettibile di adeguamenti a seguito di modifiche legislative o di emanazione di linee guida da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o del Garante della Tutela dei Dati Personali.

9. Integrazione PTPCT 2019-2021

La presente disciplina fa parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 29.01.2019.

Essa è pubblicata in Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290111
Fax 045 9251163

Prot. n° 15058

Al Personale dipendente

SEDE

Oggetto: SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. Whistleblowing).



L'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto *whistleblowing*.

Tale disposizione al comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise, ed in particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da questi gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web

<https://comunesanjoannilupatoto.whistleblowing.it/#/>

San Giovanni Lupatoto, 28 marzo 2019



Il Segretario generale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
dott. Alessandro De Paacali

